

CITTÀ DI BIELLA



ORIGINALE DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 043 DEL 04.02.2013

OGGETTO: PATRIMONIO – DETERMINAZIONE DEI CANONI DI LOCAZIONE
AUTORIMESSE SITE IN VIA CONCIATORI, 28

L'anno duemilatredecim il quattro del mese di febbraio alle ore 12,00 nella sala delle adunanze della Sede Comunale, si è riunita la Giunta Comunale convocata nelle forme di legge.

Presiede la seduta il sig. Dott. Donato GENTILE nella sua qualità di Sindaco e sono presenti i seguenti sigg.ri:

		PRESENTE	ASSENTE
GENTILE DONATO	SINDACO	X	
CALDESI LIVIA	VICE SINDACO	X	
MELLO RELLA GABRIELE	ASSESSORE	X	
OLIVERO MARZIO	ASSESSORE	X	
MILANI VANNA	ASSESSORE	X	
GIACHINO CATERINA	ASSESSORE	X	
GIBELLO ANDREA	ASSESSORE	X	
GAGGINO MASSIMILIANO	ASSESSORE	X	
PELLA ROBERTO	ASSESSORE	X	
DELMASTRO DELLE VEDOVE ANDREA	ASSESSORE	X	
MOSCAROLA GIACOMO	ASSESSORE	X	

Partecipa il Segretario Generale Dott. Gianfranco COTUGNO incaricato della redazione del verbale.

Assiste il Direttore Generale Dott. Mauro DONINI.

IL PRESIDENTE

Constatato il numero legale degli intervenuti, invita i presenti alla trattazione dell'argomento indicato in oggetto.

**PATRIMONIO – DETERMINAZIONE DEI CANONI DI LOCAZIONE
AUTORIMESSE SITE IN VIA CONCIATORI, 28**

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:

- il Comune possiede n° 2 autorimesse, recentemente ristrutturate, site in Biella, Via Conciatori n. 28 identificate al N.C.E.U. FGL. 519 Part. 59 Sub. 30 e 31;
- il canone di locazione di dette unità immobiliari, di pertinenza di fabbricato di Edilizia Sociale, è soggetta all'art. 19 comma 7 della Legge Regionale n. 3 del 17 febbraio 2010 e s.m.i., ossia è determinato dall'ente proprietario sulla base dei valori correnti di mercato;
- occorre quindi determinare il canone di locazione da applicare a chi ne faccia richiesta, secondo quanto disposto con D.G.C. n. 913 del 21/12/2000;

Dato atto che le suddette n. 2 autorimesse hanno caratteristiche strutturali che non consentono di porvi una macchina a causa della ridotta larghezza;

Precisato che le n. 2 autorimesse sono da considerarsi esclusivamente destinate a nuclei familiari con al loro interno almeno una persona diversamente abile;

Tenuto conto quindi:

- delle caratteristiche delle autorimesse non utilizzabili se non da auto elettriche, o come deposito, di complessivi mq 23 cad.;
- delle finalità di destinazione per assegnatari di alloggi di Edilizia Sociale ivi residenti con un nucleo familiare al cui interno è collocata almeno una persona diversamente abile;
- dell'ubicazione e della superficie delle unità immobiliari;
- dell'impossibilità di equiparare il canone di locazione delle suddette autorimesse ai prezzi correnti di mercato e dei canoni di locazione già determinati con precedenti deliberazioni per unità immobiliari analoghe;

Ritenuto, per i motivi di cui sopra, congruo ed applicabile un canone di locazione di Euro 1,50, oltre IVA, al mq. di superficie utile delle singole autorimesse;

Visto l'art. 19 comma 7 della Legge Regionale n. 3 del 17 febbraio 2010 e s.m.i.;

Vista la deliberazione di G.C. n. 913 del 21/12/2000;

Visti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs n. 267/2000;

Con voti favorevoli, unanimi, palesi;

DELIBERA

1. di determinare, per i motivi di cui alla premessa, in Euro 1,50, oltre IVA, al mq. di superficie utile il canone mensile da applicare per la locazione delle autorimesse di proprietà comunale site in Biella, Via Conciatori n. 28 identificate al N.C.E.U. FGL. 519 Part. 59 Sub. 30 e 31 e quanto più correttamente risulterà nella propria autonomia al dirigente per i compiti di sua spettanza;
 2. di dare mandato al Dirigente dell'Ufficio Patrimonio di provvedere ai successivi provvedimenti amministrativi di competenza;
 3. di dichiarare con separata votazione unanime, favorevole e palese, la presente deliberazione immediatamente eseguibile, stante l'urgenza di provvedere in merito.
-